

All. “A” alla DGR n.        del / /2020 (BURM n.        del        )



**REGIONE MARCHE**  
**GIUNTA REGIONALE**

**SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI**  
**P.F. Agricoltura a basso impatto, Zootecnia e SDA Pesaro**

**RECEPIMENTO DEL**  
**DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE**  
**AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**n. 2588 del 10 marzo 2020**

**<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”**

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 4 maggio 2020 – Supplemento Ordinario n. 18, in vigore dal 5/5/2020; errata corrige GURI n.114 del 5/5/2020)

**CONDIZIONALITA' 2020 REGIONE MARCHE**

**Elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ( -BCAA- ) che gli agricoltori e allevatori debbono rispettare ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 e del DM n. 2588 del 10/03/2020**

## **Indice:**

**Settore1 : ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno ... pag. 4**

**TEMA PRICIPALE: Acque ..... pag. 4**

- CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ... pag. 4
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ..... pag. 7
- BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione ..... pag.11
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola ..... pag. 12

**TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio ..... pag. 13**

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo ..... pag. 13
- BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione ..... pag. 15
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante ....pag. 17

**TEMA PRICIPALE: Biodiversità ..... pag. 18**

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ..... pag. 18
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ..... pag. 37

**TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi ..... pag. 50**

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive ..... pag. 50

**Settore 2 : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante ..... pag. 52**

**TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare ..... pag. 52**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ..... pag. 52
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ..... pag. 56

**TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali ..... pag. 57**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ..... pag. 57

- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ..... pag. 58
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ..... pag. 60

**TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali** ..... pag. 62

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ..... pag. 62

**TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari** ..... pag. 63

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ..... pag. 63

**Settore 3 : Benessere degli animali** ..... pag. 66

**TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali** ..... pag. 66

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ..... pag. 66
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ..... pag. 66
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ..... pag. 67

# **Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

## **SETTORE 1**

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

### **I TEMA PRINCIPALE: Acque**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**  
**Articoli 4 e 5**

#### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art.74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 - S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati

#### **Recepimento regionale**

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" della Regione Marche.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto "di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l'art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012";
- D.G.R. n. 1282 del 22/10/2019 "Direttiva Comunitaria 1991/676/CE -DM Mipaaf n. 9 del 25/02/2016 -Approvazione del PROGRAMMA D'AZIONE PRELIMINARE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE MARCHE -art. 17 NTA del PTA, revoca DGR 1448/2007 e DGR 92/2014".
- D.D.P.F. n. 115 del 29/11/2019 "Direttiva 91/676/CEE- art. 92 D.Lgs 152/06 – verifica ed ampliamento della Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola del Fiume Potenza (area torrente Monocchia) – periodo valutazione 2012-2015 – adempimenti PI 2018/2249.

## **Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente C.G.O.1 e Programma di Azione si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Marche.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

### **1. Descrizione degli impegni**

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1282 del 22/10/2019, che riprende i parametri tecnici introdotti dal DM 25/02/2016, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

La Regione Marche con la DGR 1282/2019 ha specificato la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettiere permanenti.

#### **1. Definizione di Piccoli allevamenti**

Per i piccoli allevamenti (con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo), che ai fini della presente norma sono classificabili come *aziende non zootecniche*, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale. Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile. Sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla.

Nel caso di piccoli allevamenti di suini di tipo tradizionale condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, l'allontanamento delle deiezioni prodotte avviene manualmente con cadenza giornaliera. La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul

pavimento pieno della parte esterna della porcilaia. Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di  $0,3 \text{ m}^3/\text{capo}$  per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di  $0,2 \text{ m}^3/\text{capo}$  per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami, oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla. Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

## 2. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con lettiere permanenti

Le lettiere, prodotte da allevamenti (bovini da carne e rimonta, bufalini da carne, ovini e caprini) con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile. Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera. Completato il periodo di permanenza anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi: con cordoli perimetrali e su terra naturale.

Negli allevamenti di ovini la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate. La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si dovrà far riferimento ai valori tabellari del DM 25/02/2016 e considerare la sola colonna letame o materiale palabile, espresso in  $\text{m}^3/\text{t}$  di peso vivo. L'indicazione dei quantitativi di liquame è necessaria unicamente per calcolare i valori della *"Tabella 2 -Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame"*. All. I DM 25/2/2016.

La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente ) nella zona di riposo della stalla.

## BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

### Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.


Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

## **Intervento della Regione**

A norma dell’articolo 23 del DM n. 2588 del 10/03/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

**a) Divieti di fertilizzazione** : Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno;

## **b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Tale fascia può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Di seguito i corpi idrici e l’ampiezza della fascia tampone dove è necessario impegnarsi a livello aziendale:

<b>N°</b>	<b>Denominazione del Corso d'acqua perenne o temporaneo intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE)</b>	<b>Impegno a) Divieti di fertilizzazione</b> n. metri dai corsi d'acqua cui è vietato applicare fertilizzanti inorganici e letami / liquami	<b>Impegno b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita</b> n. metri di larghezza minima che deve avere la fascia inerbita e dove è vietato effettuare lavorazioni
1	Rio Ventena di Castelnuovo	5/10	5
2	Torrente Conca	5/10	3
3	Fiume Tavollo	5/10	5
4	Torrente Fluvione	5/10	5
5	Torrente Castellano	5/10	5
6	Torrente Chiaro	5/10	5
7	Torrente Marino	5/10	3
8	Torrente Lama	5/10	5
9	Fiume Tronto	5/10	5
10	Torrente Apsa di Urbino	5/10	5
11	Fiume Foglia	5/10	5
12	Torrente Arzilla	5/10	5
13	Fiume Candigliano	5/10	5
14	Torrente Tarugo	5/10	5
15	Rio Maggiore del Metauro	5/10	5
16	Rio Secco	5/10	5
17	Fiume Metauro	5/10	5
18	Torrente Nevola	5/10	5
19	Rio Freddo del Cesano	5/10	5
20	Rio Maggio	5/10	5
21	Rio Maggiore del Cesano	5/10	3
22	Rio Grande	5/10	5
23	Fiume Cesano	5/10	5
24	Torrente Fenella	5/10	5
25	Fiume Nevola	5/10	5
26	Torrente Caffarelli	5/10	5
27	Fiume Misa	5/10	5
28	Torrente Esinante	5/10	5
29	Torrente Cesola	5/10	5
30	Fosso Guardengo	5/10	5
31	Fosso Triponzio *	5/10	5
32	Torrente Granita	5/10	5
33	Fosso dei Pratacci	5/10	5
34	Il Fossatello	5/10	5
35	Fiume Esino	5/10	5
36	Torrente Aspio	5/10	5
37	Fiume Musone	5/10	5

38	Rio Chiaro	5/10	5
39	Rio Catignano	5/10	5
40	Torrente Monocchia	5/10	5
41	Fiume Potenza	5/10	5
42	Torrente Fiastra	5/10	5
43	Fiume Chienti	5/10	5
44	Torrente Tennacola	5/10	3
45	Fiume Tenna	5/10	5
46	Torrente Cosollo	5/10	5
47	Fiume Ete Vivo	5/10	5
48	Fiume Aso	5/10	5
49	Torrente Tesino	5/10	5
50	Torrente Albula	5/10	5
51	Torrente Ragnola	5/10	5

L'obbligo per le colture già in atto decorre operativamente dalle prossime semine dell'autunno 2020.

La Regione Marche renderà disponibile ad AGEA la necessaria informazione di riferimento geografico/cartografico a livello di singolo corso d'acqua permanente per l'effettiva controllabilità del requisito.

### **Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Marche.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti ;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 2588 del 10/03/2020.

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10/03/2020 .

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 2588 del 10/03/2020, a livello regionale la presente norma prevede:

- per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio* ).

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10/03/2020 .

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

### **Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

## II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

### BCAA 4 – Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.M. n. 2588 del 10/03/2020;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.M. n. 2588 del 10/03/2020 .

#### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;  
o, in alternativa,
- a) adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

#### Intervento della Regione

A norma dell'art. 23 comma 1 del DM n. 2588 del 10/03/2020, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

#### Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

## **BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

### **Ambito di applicazione:**

per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 2588 del 10/03/2020;

per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 2588 del 10/03/2020 a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione Marche.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

**Ambito di applicazione:**

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

**Intervento della Regione**

A norma dell'art. 23 comma 1 del DM n. 2588 del 10/03/2020, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- 1) per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- 2) nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- 3) in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

### III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

#### *Recepimento*

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 –“Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM n. 2588 del 10/03/2020.

#### **Recepimento regionale**

- D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla “Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B”
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- [DGR n. 634 del 20 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 657 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.

- [DGR n. 658 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 659 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 660 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 661 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 687 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 688 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 689 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 690 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 691 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 766 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 767 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione

dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.

- [DGR n. 768 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 769 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 821 del 25 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 822 del 25 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 823 del 25 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 869 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 870 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 871 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 872 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino,

dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

- [DGR n. 873 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 874 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

- 1) Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e vanno applicate a tutto il territorio delimitato come tale. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.
  - a. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
  - b. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
  - c. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
  - d. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
  - e. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
  - f. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
  - g. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
    - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
    - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili

all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- h. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- b) operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- c) pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Come da allegati 3 e 4 della DGR 1471/08 di seguito si precisa l'Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento nonché le Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento .

Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della	Ambienti misti mediterranei; ambienti

	Valmarecchia	fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapedna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaieto	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle

	di Pioraco	montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

### Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

#### 1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Attività regolamentate.

- d) La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- e) Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

....omissis .....

#### 2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

##### Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi

- e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

#### Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.
- La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.
- Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.
- Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.
- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

....omissis .....

### 3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

#### Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi

- e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

#### Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.
- La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.
- Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.
- Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.
- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

....omissis .....

#### 4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

##### Divieti ed obblighi.

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

....omissis .....

##### 5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

###### Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

....omissis .....

#### 6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

....omissis .....

#### 7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

- Divieti ed obblighi.
- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

....omissis .....

Disposizioni specifiche:

Da D.G.R. 1744 del 17/12/2012

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

**1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210\* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (\* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".**

- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero

di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.

- c) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- d) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.
- e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
  - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

## **2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.**

- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

## **3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0\*.**

Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

-----

Da D.G.R. 1202/11

### **Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000**

#### **ZPS IT 5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega.**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium* sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- g) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- h) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

-----  
Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

**“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.”**

**3.2. Misure di conservazione per specie e habitat**

Le misure di conservazione sono distinte in “Misure passive” (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e “Misure attive” (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
1150*	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura
1210	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia
1310	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1410	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1420	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
2110	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna
2230	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofite); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
<i>Euplegia quadripunctaria</i>	Artt. 8.3; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Artt. 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71	Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza
<i>Myotis myotis</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti
<i>Circus spp</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
Ciconiformi	Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione
Limicoli	Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide
Gabbiani e sterne	Artt. 8.4; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73	Non sono necessarie misure attive di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide, miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali
Passeriformi palustri	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali

Nell'allegato C al presente atto sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati con le richiamate:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello ;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;

- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciatà e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .
- [DGR n. 634 del 20 giugno 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori
- [DGR n. 657 del 27 giugno 2016](#) . Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano,
- [DGR n. 658 del 27 giugno 2016](#) . Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce,
- [DGR n. 659 del 27 giugno 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto,
- [DGR n. 660 del 27 giugno 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo,
- [DGR n. 661 del 27 giugno 2016](#) . Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo,
- [DGR n. 687 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa,
- [DGR n. 688 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana,
- [DGR n. 689 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara,
- [DGR n. 690 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco,
- [DGR n. 691 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia,
- [DGR n. 766 del 18 luglio 2016](#). Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca,
- [DGR n. 767 del 18 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- [DGR n. 768 del 18 luglio 2016](#) . SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco,
- [DGR n. 769 del 18 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo,
- [DGR n. 821 del 25 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 822 del 25 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 823 del 25 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 869 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra,
- [DGR n. 870 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio,
- [DGR n. 871 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo,
- [DGR n. 872 del 1 agosto 2016](#) . ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,

- [DGR n. 873 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 874 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/96 della Commissione del 28 novembre 2019, che adotta il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 28 del 31.01.2020);
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/97 della Commissione del 28 novembre 2019 che adotta il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 28 del 31.01.2020);
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/100 della Commissione del 28 novembre 2019, che adotta il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU L 28 del 31.01.2020);
- DM 6 maggio 2015. Designazione, quale Zona speciale di conservazione, del Litorale di Porto d’Ascoli, nella regione Marche;
- DM 12 aprile 2016. Designazione di 29 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche;
- DM 12 aprile 2016. Designazione di 2 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche;
- DM 5 dicembre 2016. Designazione di una Zona speciale di conservazione insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche;
- DM 5 dicembre 2016. Designazione di 43 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche.

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) ) e le superfici forestali di cui alla lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC, del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

**Recepimento regionale**

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.

- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011".
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B"
- DGR n. 411 del 07/04/2014 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciatà e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC

- IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323.
- [DGR n. 634 del 20 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
  - [DGR n. 657 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
  - [DGR n. 658 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
  - [DGR n. 659 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 660 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 661 del 27 giugno 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 687 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 688 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 689 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 690 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
  - [DGR n. 691 del 4 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012

Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

- [DGR n. 766 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 767 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- [DGR n. 768 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 769 del 18 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 821 del 25 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 822 del 25 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 823 del 25 luglio 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- [DGR n. 869 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 870 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016

Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

- [DGR n. 871 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 872 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 873 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- [DGR n. 874 del 1 agosto 2016](#) . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

## **Descrizione degli impegni**

Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria.

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

- a) E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
  - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- b) Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

c) E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.

d) E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

e) E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.

f) E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

g) E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.

h) E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

### **Disposizioni specifiche:**

Da DGR n. 1744 del 17/12/2012.

### **MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.**

**1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210\* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (\* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".**

- a) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium* sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- b) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (*Spartium junceum*) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.
- c) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- d) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.
- e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- f) Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

## **2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.**

- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

## **3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0\*.**

- a) Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1202/11

## **Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000**

### **SIC IT 5310019 Monte Catria, Monte Acuto**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium* sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.

- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
  - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

**“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.”**

### 3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in "Misure passive" (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e "Misure attive" (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
1150*	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura
1210	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia
1310	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1410	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1420	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
2110	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna
2230	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofite); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
<i>Euplegia quadripunctaria</i>	Artt. 8.3; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Artt. 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71	Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza
<i>Myotis myotis</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti
<i>Circus spp</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
Ciconiformi	Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione
Limicoli	Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide
Gabbiani e sterne	Artt. 8.4; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73	Non sono necessarie misure attive di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide, miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali
Passeriformi palustri	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali

Nell'allegato C al presente atto sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati con le richiamate:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;

- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello ;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d’Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciatà e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall’Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .
- [DGR n. 634 del 20 giugno 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori
- [DGR n. 657 del 27 giugno 2016](#) . Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano,
- [DGR n. 658 del 27 giugno 2016](#) . Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell’Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce,
- [DGR n. 659 del 27 giugno 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto,
- [DGR n. 660 del 27 giugno 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo,
- [DGR n. 661 del 27 giugno 2016](#) . Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo,
- [DGR n. 687 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa,
- [DGR n. 688 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana,
- [DGR n. 689 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara,
- [DGR n. 690 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco,
- [DGR n. 691 del 4 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia,
- [DGR n. 766 del 18 luglio 2016](#) . Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca,
- [DGR n. 767 del 18 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall’Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- [DGR n. 768 del 18 luglio 2016](#) . SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco,
- [DGR n. 769 del 18 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo,
- [DGR n. 821 del 25 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 822 del 25 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 823 del 25 luglio 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all’interno del Parco dei Monti Sibillini,

- [DGR n. 869 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra,
- [DGR n. 870 del 1 agosto 2016](#) Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio,
- [DGR n. 871 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo,
- [DGR n. 872 del 1 agosto 2016](#) . ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,
- [DGR n. 873 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
- [DGR n. 874 del 1 agosto 2016](#) . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,

## IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4 del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

### **Intervento della Regione**

A norma dell'art. 23 comma 1 del DM n. 2588 del 10/03/2020, a livello regionale la presente norma prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "alberi in filari" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

## Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

# SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

**I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare**

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)**  
**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20**

**\*attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

## **Recepimento**

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma

- 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
  - Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
  - D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
  - D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
  - Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
  - Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

#### Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
- natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

#### Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
  - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

#### Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;

---

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>2</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

#### Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10;
- 5.a. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

---

<sup>3</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)  
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

## **Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/ce del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

## **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

## **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

## II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)  
Articoli 3,4 e 5**

### Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti suinicoli.

### Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)  
Articoli 4 e 7**

**Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii.;
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti bovini e/o bufalini.

**Descrizione degli impegni**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN**

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

- B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**
- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.
- C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**
- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
- D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA**
- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore ;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.
- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA**
- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5**

### **Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017) ;
- D.M. 28 giugno 2016 –“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti ovicaprin.

### **Descrizione degli impegni**

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprin. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

#### **A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN**

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 30 giorni;

#### **B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di

identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

## III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)  
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

### **Recepimento**

Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii. (G.U. n. 59 dell'11-03-2000)

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti .

### **Descrizione degli impegni**

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

## IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

### *Recepimento*

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020.

### *Recepimento regionale*

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002 ;
- DGR n. 1187 del 2/08/2013 "D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività";
- D.D.P.F. n. 282/CSI del 24/07/2014 "D.Lgs. 150/2012 DGR 1187/2013 – Disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici – Assegnazione all'ASSAM di € 20.000,00 e liquidazione anticipo";
- DGR n. 1312 del 24/11/2014 "D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 ";
- DGR n. 138 del 2/03/2015 "D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014 sull'adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014".

### **Intervento della Regione**

La Regione, a norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 2588 del 10/03/2020, sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'articolo 55 del Reg. CE 1107/09, definisce i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

## **Descrizione degli impegni**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dell'/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la

verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

# SETTORE 3

## Benessere degli animali

### I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)**  
**Articoli 3 e 4**

#### **Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti bovini/bufalini.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)**  
**Articolo 3 e articolo 4**

#### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)".

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti suinicoli.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. .

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)**

**Articolo 4**

***Recepimento***

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10/03/2020 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del Decreto legislativo n. 146/2001 .

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii. .